

4

Mappa di sintesi dei concetti fondamentali

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

(art. 118 Cost.)

In base ad esso, deve essere trasferito agli enti locali tutto ciò che è possibile amministrare a livello locale, fatta eccezione per quelle funzioni incompatibili con le dimensioni o la capacità di governo dell'ente stesso.

VERTICALE

(art. 118, c. 2, Cost.)

Consiste nell'affidare la responsabilità e la titolarità delle funzioni pubbliche all'ente più vicino al cittadino, poiché ritenuto il più idoneo a rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio di appartenenza. Tale principio deve coordinarsi anche con altri due principi che sono:

ORIZZONTALE

(art. 118, c. 4, Cost.)

Affida l'attuazione di attività di interesse generale in via primaria ai privati o alle organizzazioni sociali e solo in via secondaria alle istituzioni pubbliche, con funzioni di integrazione o sostituzione.

PRINCIPALI MODELLI DI ATTUAZIONE:

- esternalizzazione dei servizi (o outsourcing);
- riconoscimento delle iniziative dei privati;
- sussidiarietà "per progetti";
- sussidiarietà senza ente pubblico di gestione, attraverso:
 - voucher;
 - buono servizio;
 - detrazione o deduzione fiscale.

PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE

Impone al legislatore, nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai diversi enti, di tenere conto delle diverse caratteristiche degli enti stessi, dal punto di vista demografico, territoriale e strutturale.

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

Obbliga il legislatore, nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai diversi enti, a tenere conto del requisito del possesso di una capacità di governo idonea al soddisfacimento di bisogni e interessi pubblici.

RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

È stata attuata con Legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni" – artt. 114-133 Cost..

ENTI AUTONOMI

Costituiscono la categoria dei governi locali, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. In particolare essi hanno:

- autonomia politica;
- autonomia normativa;
- autonomia statutaria;
- autonomia amministrativa;
- autonomia finanziaria.

REGIONI

Costituiscono il livello più alto di autonomia riconosciuto dalla Costituzione e sono gli unici enti territoriali diversi dallo Stato ad essere titolari di potestà legislativa e regolamentare, nella misura indicata dall'art. 117 Cost..

Organi:

- Consiglio regionale;
- Giunta regionale;
- Presidente della Regione.

ENTI LOCALI

Si definiscono tali:

- Comuni;
- Province;
- Città metropolitane.

COMUNI

Costituiscono il livello di autonomia, espressamente riconosciuto dalla Costituzione, più vicino ai cittadini. Esercitano funzioni amministrative proprie, conferite, fondamentali.

Organi:

- Consiglio comunale;
- Giunta comunale;
- Sindaco.

PROVINCE

Costituiscono il livello intermedio degli enti autonomi, comprendente il territorio di più Comuni. Di tale comunità promuovono e coordinano lo sviluppo.

Organi:


- Consiglio provinciale;
- Giunta provinciale;
- Presidente della Provincia.

CITTÀ METROPOLITANE

Introdotte nel nostro ordinamento dalla L. n. 142/1990, sono state esplicitamente riconosciute dalla Costituzione (art. 114) con la riforma del 2001.

FEDERALISMO FISCALE

Configura un sistema economico-politico basato sul principio che le imposte vanno a beneficio dell'area territoriale in cui sono state riscosse (Legge delega n. 42/2009 e successivi decreti attuativi).



IMPRESA SOCIALE

Introdotta con il D. Lgs. n. 155/2006, è una forma di organizzazione caratterizzata da:

- esercizio, in via stabile e principale, dell'attività nell'ambito del settore "utilità sociale" (es. assistenza socio-sanitaria, educazione e istruzione, ambiente, cultura, turismo);
- assenza della finalità lucrativa sia diretta, sia indiretta.

ULTERIORI TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE DEL SETTORE NON PROFIT :

Associazioni

Nella veste di organizzazioni *non profit*, si qualificano come aggregazioni sociali, i cui elementi distintivi sono: i soggetti; il patrimonio; lo scopo comune.

Organizzazioni di volontariato (Odv)

Organizzazioni esercenti l'attività di volontariato, ossia "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Associazioni di promozione sociale (APS)

Previste e disciplinate dalla L. n. 383/2000, sono caratterizzate da due requisiti fondamentali:

- lo svolgimento di un'attività di utilità sociale rivolta ai soci o a terzi;
- l'assenza di finalità lucrative.

Organizzazioni non governative (ONG)

Disciplinate dalla L. n. 49/1987, hanno la finalità di promuovere e sviluppare progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Sono organizzazioni di diritto privato con scopi non lucrativi.

Fondazioni

Sono enti che perseguono i propri fini (comunque mai di lucro) attraverso una stabile struttura organizzativa e mediante l'utilizzo di un proprio patrimonio ad uno scopo che per gli enti *non profit* si caratterizza come socialmente utile (es. assistenza agli anziani, centri di ricerca).

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

Sono *aziende pubbliche di servizi alla persona*, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico o *fondazioni e associazioni di diritto privato* (depubblicizzate).

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Gli enti che vogliono assumere la qualifica di ONLUS e accedere ai benefici previsti per legge devono perseguire finalità di solidarietà sociale e possedere determinati requisiti tipologici, statutari e di contenuto.

Cooperative sociali

Definite come "imprese tipiche" del terzo settore, sono disciplinate dalla legge quadro n. 381/1991.